



Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Proposte di modifica
AC 3533

1. Modifica durata obbligo vaccinale personale scolastico

All'articolo 8, comma 4, , le parole “15 giugno” sono sostituite ovunque ricorrano con “30 aprile”.

Motivazione: appare opportuno allineare la durata dell'obbligo vaccinale con la validità del possesso del green pass base negli uffici pubblici.

1.bis Modifica durata obbligo vaccinale personale sanitario

All'articolo 8, commi 1-3, le parole “31 dicembre” sono sostituite ovunque ricorrano con “15 giugno”

All'articolo 8, commi 1-3, le parole “31 dicembre” sono sostituite ovunque ricorrano con “30 aprile”

2. Diritto al rientro in classe

All'articolo 8, comma 4, alinea Art. 4-ter.2 sono soppressi al comma 2, il primo periodo e al comma 3, l'ultimo periodo.

Motivazione: se lo stato di emergenza è terminato risulta irragionevole che i docenti non possano tornare alle proprie mansioni, si rammenta che solo dopo il 30 aprile il docente che rientra in servizio può essere impiegato in mansioni diverse dalla didattica, si riporta l'articolo 37 del CCNL 2006-2009 “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni

continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

3. Diritto all'assegno alimentare

All'articolo 6, comma 6, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “, alla fine dell'ultimo periodo, inserire le seguenti parole: “ad accezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 *del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, *comma 200*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Motivazione: a seguita dell'ordinanza n. 14 del Tribunale di Catania sollevata in Corte costituzionale deve essere estesa la validità della norma che attribuisce al lavoratore, dipendente pubblico, sospeso il diritto all'assegno alimentare, per tutto il periodo in cui non è in possesso della Certificazione Verde. Come prescritto dall'art. 36 della Costituzione Italiana, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La norma impedisce che un lavoratore subordinato, pubblico o privato, possa rimanere senza fonte di reddito per qualsiasi motivo, e quindi meno che mai per una sanzione, la cui finalità afflittiva potrebbe avere effetti negativi sovradimensionati di lungo periodo o persino irreversibili non solo a danno del lavoratore sanzionato, ma anche sui componenti della famiglia, se non fosse “mitigata” dall'irrogazione di un assegno alimentare.

4. Rispetto mansionario personale docente sospeso rientrato dopo il 1 aprile.

All'articolo 8, al comma 4, alinea Art. 4-ter.2, al comma 3, all'ultimo periodo, inserire le seguenti parole "nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti".

Motivazione: la norma intende chiarire i criteri di utilizzazione del personale docente rientrato in servizio dopo il 1 aprile nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, per evitare ulteriori discriminazioni e profili di illegittimità nella gestione del personale.

5. Riconoscimento specifica indennità per DDI

All'articolo 9, al comma 1, alinea Art. 3, al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire il seguente "*fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*".

Motivazione: Per la riattivazione della DDI è prevista l'apertura di una specifica sessione contrattuale che preveda l'attribuzione di una specifica indennità. Una volta terminata l'emergenza sanitaria alla quale era legata l'attivazione della DDI come previsto dallo specifico contratto integrativo, appare ragionevole che la stessa sia regolata da un nuovo contratto e preveda l'attribuzione di una specifica indennità dal momento che: implica un aumento del carico di lavoro dei docenti e richiede una strumentazione aggiuntiva oltre che una formazione specifica.

6. Abolizione DDI

All'articolo 9, al comma 1, alinea art. 3, abolire il comma 4.

Motivazione: la norma va in contrasto con il *contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*

7. Indennità rischio biologico

All'articolo 9, al comma 1, alinea art. 3, al comma 5, inserire la lettera d)

“d) ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.”

Motivazione: Come già disposto per il personale sanitario, la disposizione prevede l'attribuzione, per le particolari condizioni di lavoro in spazi ristretti, di una specifica indennità per rischio biologico al personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Le particolari condizioni di rischio del personale scolastico che hanno già richiesto le particolari misure del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, meritano uno specifico riconoscimento da finanziare con le risorse della copertura sanitaria.